



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 214.92 ✓	
di cui:	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€ 91.92 ✓	per spese legali
	€ 123,00 ✓	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza emessa dai Giudici di Pace di Pisa che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza e n. 2 sentenze nelle quali i Giudici di Pace hanno accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

Nell'anno 2014, a fronte di 155713 sanzioni emesse sono stati presentati 129 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,08%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 26 ovvero il 20,15% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvenivano i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 12 agosto 2015

Il Funzionario P.O.
Vice Comandante la Polizia Municipale
Dott.ssa Tiziana Lensi

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 584/2015 del 26/06/2015

Soggetto creditore:

Denominazione: Milano Raffaele nato a Napoli il 23/01/1942

Codice fiscale: MLNRFL42A23F839D

Residenza/sede legale: via Giorgi n. 7

p.iva
San Giuliano Terme (PI)

Importo complessivo del debito: € 128,92

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 91,92	per spese legali
€ 37,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 528/2015 del 18/06/2015

Soggetto creditore:

Denominazione: Nuti Marco nato a Pisa il 02/07/1945

Codice fiscale: NTUMRC45L02G702Y

Residenza/sede legale: via Mazzini n.72

Pisa

p.iva

Importo complessivo del debito: € 43.00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 43.00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 525 del 18/06/2015

Soggetto creditore:

Denominazione: Carmisciano Monica nata a Caltanissetta il 24.01.1970

Codice fiscale: CRMMNC70A64B429K

Residenza/sede legale: lungarno Mediceo n. 4

Pisa

p.iva

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 43,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Il Funzionario P.O.
Vice Comandante la Polizia Municipale
Dott.ssa Tiziana Lensi



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **SILVIO SCUGLIA**
S. LORENZO, 60
56127 PISA
PI

COMUNE DI PISA Protocollo Generale	
Servizio P.Q.M. Municipale	
PROT.	0307/15
DATA	8 LUG 2015

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **279/2014** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **584/2015** in data: **26/06/2015**

Parti nel procedimento

Attore Principale

MILANO RAFFAELE

Difeso da:

SILVIO SCUGLIA

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 26/06/2015



IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Sentenza ex art. 281 sexies cpc
A seguito del verbale del 22.06.15

In nome del popolo Italiano

Il giudice di pace di Pisa

SENT. N. 584, 15
DEL 22.06.2015
R.G. N. 279, 1, 14
REP. N. T
CRON. N. 3494, 15
DEP. 22.06.2015
PUBBL. 26.06.2015

Sulle conclusioni di cui al ricorso ed alla nota di costituzione

la domanda merita accoglimento

Invero l'istruttoria svolta in l'audizione di un teste presente al fatto (sig. Gennarelli), non sussiste la condotta imputata al Milano essendo, di contro emerso come il ciclista non viaggiasse sulla corsia riservata ai bus ma fosse stato proprio il mezzo pubblico a spostarsi repentinamente per evitare degli ostacoli sulla corsia per il normale traffico veicolare causando, così, l'impatto.


PQM

Accoglie il ricorso ed annulla il verbale redatto dalla Polizia Municipale di Pisa n. 204611/2013/V del 07.10.2013 per la violazione dell'art 7/1a-14c.s.

Condanna il Comune di Pisa alla rifusione delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 100,00 di cui € 37,00 per esborsi oltre spese generali, oltre Iva e CAP come di legge.

Il gdp

Avv. Bruno Neri





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: pm.contenzioso.gdp@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR584/2015 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DOTT. NERI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

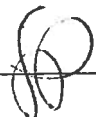
☒ IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO IL G.D.P. NON HA RITENUTO CORRISPONDENTE A QUANTO VERIFICATOSI DURANTE IL SINISTRO RIPETTO ALLA RICOSTRUZIONE FATTA DALL'UFFICIO INCIDENTI. LIQUIDARE EURO100 DI CUI 37,00 PER ESBORSI OLTRE SPESE GENERALI, OLTRE IVA E CAP COME DI LEGGE.


☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 08/01/15

Il responsabile dell'istruttoria



IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Il gdp

Pronuncia sentenza immediata ex art. 281 sexies ccp

in nome del popolo Italiano

Il giudice di pace di Pisa

SENT. N. 528, 15
DEL 08.06.2015
R.G. N. 2638, 14
REP. N. T
CRON. N. 3247, 15
DEP. 08.06.2015
PUBBL. 18.08.2015

Sulle conclusioni di cui al ricorso ed alla comparsa di costituzione

La domanda merita accoglimento giacchè parte resistente non comparendo all'udienza dell'8.06.15 e non intimando a comparire per tale udienza i testi dalla stessa indicati non ha superato le contestazioni circa la non attribuibilità al ricorrente del comportamento oggetto di sanzione e successiva ordinanza ingiunzione

PQM


Accoglie il ricorso ed annulla l'Ordinanza Ingiunzione emessa dal Comune di Pisa n. 113 del 26.09.2014

Condanna il Comune di Pisa al rimborso del C.U., per € 43,00 Il giudice di pace

Pisa 08.06.2015

Il gdp

Avv. Bruno Neri





prot. 180/VE/16

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Ricevuto il 22/06/15

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2638/2014** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **528/2015**

in data : **18/06/2015**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

NUTI MARCO

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

del. del 3.06.15

Pisa 18/06/2015



IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: pm.contenzioso.gdp@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR 528/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DOTT. NERI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE


X IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO IL G.D.P. PUR ESSENDOCI COSTITUITI REGOLARMENTE, MA NON
AVENDO PRESENZIATO ALL'UDIENZA DI RINVIO, HA AFFERMATO CHE NON
SIAMO RIUSCITI A DIMOSTRARE LA FONDATEZZA DELLA VIOLAZIONE.
LIQUIDARE EURO 43,00 DEL CONTIBUTO UNIFICATO


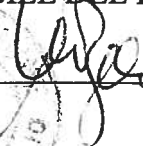
EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 09/07/15

Il responsabile dell'istruttoria



IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **MONICA CARMISCIANO**
LUNGARNO MEDICEO N.4
56127 PISA
PI

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **3357/2014** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **DEL MONACO ALBERTO**

Depositata Sentenza Numero: **525/2015** in data: **18/06/2015**

ACCOLTO PARZ.

Parti nel procedimento

Istante Principale

CARMISCIANO MONICA

Difeso da:

MONICA CARMISCIANO

Controparte Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

A INFEROGNARE



Pisa 18/06/2015

IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGIORI

Sent. n.

525/15

del 25 marzo 2015

R.G. n. 3357/14

Cronologico n. 3239/15

Sentenza dep. 08.06.2015

PUBBLIC 18.06.2015



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa Dott. Alberto Del Monaco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo numero 3357 dell'anno 2014, con ricorso depositato in data 24.12.2014

Promossa da

Carmisciano Monica

elettivamente domiciliata a Pisa, in Lungarno Mediceo n. 4, presso il proprio studio, in giudizio personalmente

-- ricorrente --

Contro

Comune di Pisa

in persona del Sindaco pro tempore, come tale domiciliato presso il suo ufficio

in giudizio da: Ag. D.ssa Pisanò Susanna

-- resistente --

avente per oggetto: ricorso avverso verbale di accertamento di violazione n. 19401524T/2014/P;

discusso alle udienze del 18 febbraio e del 25 marzo del corrente anno sulle seguenti

conclusioni

ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso per i motivi ivi esposti e, nella denegata ipotesi di reiezione, chiede che venga la sanzione applicata nella misura del minimo edittale. Insiste per la condanna del Comune al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese di giudizio.

resistente : si riporta a quanto dedotto con la memoria di costituzione e si oppone alla richiesta di spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2014, l'interessata, si opponeva al verbale, in epigrafe indicato, con il quale il Comando Polizia Municipale del Comune di Pisa contestava la violazione delle previsioni dell'art. 7, commi 1f e 15 del c.d.s., per essersi la sosta protratta oltre l'orario consentito dal dispositivo di controllo.

Assumeva, l'interessata, il vizio di legittimità dell'atto per evidente violazione di legge, in relazione a quanto espressamente indicato dal Ministero delle Infrastrutture nel parere n. prot. 25783 del 22.03.2010, nonché ribadito con successiva circolare n. prot. 3615 del 5.07.2011 e confermato in data 13.03.2014, con seduta parlamentare in risposta ad una interrogazione parlamentare, in cui è stato precisato che qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorché assoggettata a pagamento, non dovrebbero ricorrere le condizioni per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 comma 15, ma si dovrebbe procedere al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell'art. 17, comma 132 della Legge 127/1997.

Eccepiva, inoltre che l'agente accertatore che aveva elevato la presunta infrazione, essendo un soggetto ausiliario della società CO.PI.SA. di fatto non fosse legittimato, in quanto privo della capacità giuridica, ad accertare quanto notificato sul verbale.

Faceva anche presente, in aperto contrasto, con quanto impone l'art. 7, comma 8 del c.d.s. che sulle aree oggetto della contestata infrazione, non erano presenti parcheggi incustoditi o quanto meno senza



dispositivi di controllo di durata.

Formalizzava, da ultimo, richiesta di risarcimento danni in relazione allo stress da multa, come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2698/2004, causato dall'amministrazione comunale al cittadino per le sanzioni inique ed ingiuste comminate a seguito della infrazione.

Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'accertamento, con condanna del Comune di Pisa, nella persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in un importo non inferiore al valore processuale previsto per il contributo unificato, in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento, la riduzione della sanzione pecuniaria irrogata al minimo edittale: il tutto con rimborso del contributo unificato, vittoria di spese e di onorari del presente giudizio, oltre iva e cap e spese forfettarie come per legge.

Veniva fissata udienza di comparizione delle parti e la cancelleria provvedeva a richiedere le notificazioni di rito.

Si costituiva il Comune di Pisa che, depositando i documenti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 150/11, confermava la legittimità dell'atto in presenza di una sanzione unica per ogni periodo di 24 ore., richiamando a maggior conforto la sentenza della Corte di Cassazione n. 20308/11, nonché il parere dell'ANCI (associazione nazionale comuni italiani).

Sottolineava, altresì, il resistente la legittimità della sanzione anche per quanto atteneva ai soggetti incaricati della funzione di prevenzione ed accertamento, e ciò alla luce della previsione dell'art. 17 commi 132 e 133 della legge n. 127/97.

Concludeva, pertanto, la parte pubblica per la reiezione del gravame.

Integratosi così il contraddittorio, alla odierna udienza i procuratori delle parti hanno illustrato le proprie ragioni e precisate le conclusioni, come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 321 c.p.c., con immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata nei termini di seguito esposti.

Innanzitutto, vanno respinte le eccezioni in diritto sollevate dalla ricorrente in quanto destituite di fondamento.

La legge 15 maggio 1997, n. 127, alla quale è stata data interpretazione autentica dall'art. 68 L. 23 dicembre 1999 n. 488, commi 132 e 133, ha istituito la figura dei c.d. "ausiliari del traffico", ai quali, in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, possono essere assegnati poteri di contestazione immediata, redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento, nonché con competenza a disporre, per quanto riguarda il personale dipendente delle imprese concessionarie dei parcheggi, la rimozione dei veicoli nelle ipotesi di sosta vietata dall'art. 158, comma 2 lett. b) e c) c.d.s..

La Corte di Cassazione, con sentenza 7 aprile 2005, n. 7336, ha chiarito che l'art. 17, commi 132 e 133 debba ritenersi norma di stretta interpretazione, in ragione della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento delle sopradette funzioni a soggetti che, sebbene estranei alla pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali sono ordinariamente attribuite ai sensi dell'art. 12 del c.d.s., vengono con provvedimento sindacale legittimati all'esercizio di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada, sanzionate in via amministrativa.

Con sentenza 9 marzo 2009, n. 5621, la Corte di Cassazione SS.UU., dirimendo il contrastato orientamento giurisprudenziale in *subjecta materia*, ha enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento seppure commesse nell'area oggetto di concessione (ma solo

limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).

Ciò precisato, e passando al caso oggetto del presente contenzioso, va detto che PISAMO è la società *in house* costituita dal Comune di Pisa per la gestione della mobilità, è una public company che svolge le attività attribuitele mediante appositi contratti, utilizzando le modalità dell'affidamento diretto in house, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) TUEL, nell'interesse del socio unico, che esercita sulla società un controllo analogo a quello svolto per i propri servizi.

Il controllo viene attuato mediante indirizzo, monitoraggio e verifica nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli artt. 42, 48 e 50 del TUEL.

In sostanza, si può dire che l'oggetto dello scopo sociale e, quindi, del conferimento fatto a Pisamo sia la gestione dei servizi funzionali al governo del sistema di mobilità urbana, tra i quali rientra, fra gli altri, la formazione, il coordinamento e gestione degli ausiliari del traffico, nonché lo svolgimento dei servizi di prevenzione ed accertamento delle violazioni sulle aree di sosta e di parcheggio, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/97.

Per quanto concerne, più propriamente, l'impiego degli ausiliari del traffico, Pisamo ha affidato alla Copisa l'esecuzione di tutte le attività strumentali ed operative della gestione sosta su strada, in virtù del potere concessore e nel rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, atteso che Pisamo è un'amministrazione aggiudicatrice a cui altra amministrazione (Comune) ha affidato un servizio con l'obbligo di seguire le regole dell'agire pubblico.

Relativamente, poi, alla supposta illegittimità del provvedimento istitutivo della zona di parcheggio a pagamento, per violazione dell'art. 7, comma 8 cds, giova ricordare che quanto espressamente stabilito dalla richiamata previsione normativa, non trovi applicazione per le aree pedonali, per le zone a traffico limitato e per le altre zone di particolare rilevanza urbanistica.

Il Comune di Pisa si è avvalso della deroga di cui all'ultimo capoverso della comma 8, contenuta nel P.U.T., approvato con delibera C.C. n. 4 del 28.01.02, che ha delimitato l'area di particolare rilevanza

urbanistica.

Per quanto sopra, va rilevata l'infondatezza delle eccezioni avanzate dalla ricorrente.

Passando, quindi, al merito della violazione accertata ritiene questo giudice che la doglianza di parte si appalesi fondata, limitatamente a quanto si dirà.

Innanzitutto, va precisato che sia l'art. 7, comma 14 che l'art. 157, comma 6 prevedono espressamente che la sanzione sia comminata nei confronti di chi non espone il ticket, il "gratta e sosta" o altri elementi che dimostrano l'avvenuto pagamento. L'insufficienza del versamento è punibile solo nei pochi casi in cui la sosta è permessa per un periodo limitato.

Invero, il Ministero dell'Interno sin dal 28 agosto 2003 e successivamente con pareri Prot. n. 25783 del 22 marzo 2010, Prot. n. 3615 del 5 luglio 2011 e Prot. n. 2089 del 20.04.2012 si è espresso confermando la non punibilità della sosta all'interno delle spazi delimitati dalle strisce blu oltre il tempo per il quale è stato assolto il pagamento.

Nel mese di marzo del 2014, il sottosegretario alle Infrastrutture del Ministero dei Trasporti, Umberto Del Basso De Caro, rispondendo ad una interrogazione parlamentare presentata sulla scia del parere ministeriale Prot. n. 25783 del 22 marzo 2010 e conformemente al parere formulato nel 2007, ha confermato che per chi viene trovato con il ticket scaduto si possa chiedere solo di integrare il pagamento e che, comunque, l'unica penalità che potrebbe scattare sia quella eventualmente prevista dal Comune, nel caso abbia fatto un regolamento.

Nel caso in questione, non risulta che il Comune di Pisa vi abbia provveduto, non avendo fornito prova, in tal senso, in corso di giudizio.

Pertanto, ritiene il giudicante che nel caso qui in esame, giusto l'orientamento ministeriale nonché alle sopra richiamate disposizioni del codice della strada, si renda dovuta la mera integrazione di pagamento della sosta protrattasi oltre l'orario consentito dal dispositivo di controllo.

Da ultimo, è con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla opponente, è



sufficiente. al fine di far rilevare la totale infondatezza della pretesa, ricordare il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione S.S.U.U. (cfr. tra le altre sentenze 11.11.2008 n. 26972 e n. 26975).

In punto di spese, stante l'esito del giudizio e la particolarità della questione trattata sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali ad esclusione del contributo unificato che va restituito alla ricorrente.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

in parziale accoglimento del ricorso dichiara dovuta la sola differenza relativa alla frazione di ora in cui si è protratta la sosta. Spese di giudizio compensate, con esclusione del contributo unificato che deve essere restituito alla ricorrente.

Così deciso in Pisa lì, 25 marzo 2015

Il Giudice di Pace
(Dr. Alberto Del Monaco)





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: pm.contenzioso.gdp@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR 525/2015 DEL DOTT. DEL MONACO

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE


☒ **IMPUGNAZIONE:**

IN QUANTO IL G.D.P. PUR RIGETTANDO TUTTI GLI ALTRI MOTIVI DEL RICORSO HA RITENUTO DOVEROSO DA PARTE DEL COMUNE DI DOVERSI ATTENERE A QUANTO SOSTENUTO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'INTERNO, SENZA TENERE CONTO CHE SI TRATTA SOLO DI PARERI E NON SONO VINCOLANTI PER I COMUNI. LIQUIDARE EURO 43,00 DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

☐ **EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:**

PISA 09/07/15

Il responsabile dell'istruttoria



IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

